



8402 / 2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MERONE - Presidente -

Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -

Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere -

Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVIERI - Rel. Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI

Pl. 20103/2012 - CC

R.G.N. 18499/2010

CRON 8402

R.p.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18499-2010 proposto da:

EQUITALIA [] SPA [] - già G [] SpA -

Direzione e coordinamento di Equitalia SpA socio unico - Agente della Riscossione per le Province di Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Caserta, Isernia, Napoli, Padova, Rovigo, Salerno, Venezia in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FEDERICO TERRIN, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO K [] SPA IN LIQUIDAZIONE

[] in persona del Curatore pro tempore, elettivamente

2649
12



domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 26/19/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 28.1.2010, depositata il 25/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO OLIVIERI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Premesso:

- con un unico motivo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 15 Dlgs n. 546/92 e dell'art. 92co2 c.p.c.(art. 360co1 n. 3 c.p.c.), Equitalia [] s.p.a. ha impugnato per cassazione la sentenza in data 25.3.2010 n 26 della CTR del Veneto (emessa all'esito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della precedente decisione in grado di appello sposta con sentenza di questa Corte 13.2.2008 n. 3434), con la quale è stata annullata la cartella di pagamento emessa ai fini ILOR per l'anno 1994 -in quanto notificata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 25 Dpr n. 602/73 e dall'art. 1co5 ter DL n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005- ed, in applicazione del principio della soccombenza, condannata la società agente per la riscossione alla rifusione, in favore del Fallimento della società contribuente [K], delle spese di lite "*liquidate in € 65.000,00 oltre Iva e Cpa come per legge*"
- resiste con controricorso e memoria illustrativa il Fallimento [K] [] s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso

Rilevato

- che la relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ha concluso per il rigetto del ricorso osservando quanto di seguito trascritto:

".....il motivo è palesemente infondato in quanto la parte ricorrente, fondando le proprie argomentazioni sulla asserita assenza di responsabilità del concessionario in ordine alla tardiva notifica della cartella, intenderebbe inammissibilmente sostituire al criterio legale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. (fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all'esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa oggetto della controversia) un differente criterio fondato sull'accertamento della colpa nella causazione dell'evento (decorso del termine di decadenza) che avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della infondatezza della pretesa tributaria, reintroducendo peraltro -in sede di contestazione della pronuncia



sulle spese di lite- gli stessi argomenti volti a contestare nel merito i motivi di gravame secondo i quali al tempo della iscrizione e consegna dei ruoli il termine previsto dall'art. 25 Dpr n. 602/73 aveva natura meramente ordinatoria, non potendo a condotta negligente del concessionario la decadenza da un termine stabilito dal jus superveniens -DL n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005- in relazione ai giudizi pendenti concernenti dichiarazioni presentate entro il 31.12.2001;.....peraltro il motivo si palesa infondato anche in considerazione della natura eminentemente discrezionale del potere di compensazione del spese di lite riservato al Giudice dall'art. 92co 2 c.p.c. ("...il giudice **può** compensare..."), con la conseguenza che, se da un lato l'applicazione del principio di soccombenza è certamente conforme a legge (art. 91co1 c.p.c.), dall'altro il mancato esercizio del potere discrezionale "derogatorio" della regola generale sulle spese di lite trova fondamento in un fatto negativo (non avendo rilevato il Giudice la esistenza di "giusti motivi" -nel testo dell'art. 92 co2 c.p.c. anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 2co1 lett.a della legge 28.12.2006 e quindi dall'art. 45co1I legge 18.6.2009 n. 69-) insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione ex art. 360co1 n. 5) c.p.c., in quanto non soggetto a motivazione (rimanendo assolto l'obbligo del requisito motivazionale dalla speculare -eguale e contraria- statuizione sulle spese emessa in applicazione del principio di soccombenza: cfr. in analoghe ipotesi di omesso esercizio di poteri discrezionali riservati al Giudice, **Corte cass. II sez. 19.3.2007 n. 6414**; **id. II sez. 17.5.2010 n. 12027** -in materia di aumento fino al doppio dei compensi liquidati al CTU-; **Corte cass. III sez. 7.12.2004 n. 22984** -in tema di omesso esercizio del potere discrezionale di assegnazione di un termine ex art. 182 c.p.c.-; **Corte cass. II sez. 17.1.2003 n. 609** -in ordine al mancato esercizio del ricorso a nozioni di comune esperienza-; **Corte cass. III sez. 18.3.1970 n. 74** - in relazione al mancato esercizio della facoltà di desumere argomenti di prova dal con ego processuale delle parti-).....con riferimento alla norma dell'art. 92 c.p.c. nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alle indicate riforme, era consolidata l'affermazione giurisprudenziale secondo cui, in materia di regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione era limitato ad accertare che non risultasse violato il principio secondo il quale le stesse non potevano essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esulava da tale sindacato e rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di

compensare in tutto o in parte le spese di lite (anche in caso di decisione limitata al rito, non ponendo limiti la norma processuale in relazione al tipo di pronuncia: Corte cass. I sez. 9.5.2005 n. 9537), e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Corte cass. I sez. 17.11.2006 n. 24495; id. II sez. 26.2.2007 n. 4388; id. III sez. 11.1.2008 n. 406, id. III sez. 11.6.2008 n. 15483; id. I sez. 22.7.2009 n. 17145; id. III sez. 1.12.2009 n. 25270) rimanendo pertanto insindacabile in sede di legittimità tanto il positivo esercizio del potere di compensazione delle spese quanto –come nella specie- l'omesso esercizio di detto potere.....”

Ritenuto:

- che debbono essere condivise le argomentazioni esposte e le conclusioni della relazione

Ritenuto:

- che il ricorso di Equitalia s.p.a. , pertanto rigettato nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.con conseguente condanna alla rifusione alle spese del giudizio che si liquidano in dispositivo;


P. Q. M.

la Corte:


- rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.3 2012

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



Il presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 25 MAG. 2012



Il Funzionario Giudiziario

